



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 30/07/2002

COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO MONTE SANT'ANGELO (Foggia)
STATUTO DELLA COMUNITA'

STATUTO
DELLA COMUNITA' MONTANA
DEL GARGANO

Approvato con deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 15 del 28.06.2002

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana
- Art. 2 Finalità della Comunità Montana
- Art. 3 Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

TITOLO II
ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

- Art. 4 Organi della Comunità Montana
- Art. 5 L'Organo Rappresentativo
- Art. 6 Competenze dell'Organo Rappresentativo
- Art. 7 Presidente dell'Organo Rappresentativo
- Art. 8 Pubblicità delle sedute dell'Organo Rappresentativo
- Art. 9 Gruppi dell'Organo Rappresentativo
- Art. 10 Conferenza del Capigruppo
- Art. 11 Sedute dell'Organo Rappresentativo
- Art. 12 Convocazione delle sedute dell'Organo Rappresentativo
- Art. 13 Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Organo Rappresentativo
- Art. 14 Decadenza e sostituzione dei componenti dell'Organo Rappresentativo
- Art. 15 Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Organo rappresentativo
- Art. 16 Commissioni dell'Organo Rappresentativo
- Art. 17 Funzioni delle commissioni

- Art. 18 Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei componenti
- Art. 19 Composizione dell'Organo Esecutivo
- Art. 20 Elezione del Presidente e dell'Organo Esecutivo
- Art. 21 Funzioni del Presidente della Comunità Montana
- Art. 22 Funzioni dell'Organo Esecutivo
- Art. 23 Sedute dell'Organo Esecutivo
- Art. 24 Decadenza e revoca dell'Organo Esecutivo
- Art. 25 Ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 26 Permessi ed indennità
- Art. 27 Condizione giuridica degli amministratori
- Art. 28 Revisore dei conti
- Art. 29 Verbali e deliberazioni
- Art. 30 Albo Pretorio

TITOLO III PARTECIPAZIONE

- Art. 31 Criteri generali
- Art. 32 Presentazione di istanze ed osservazioni
- Art. 33 Consultazione della Provincia, dei Comuni membri e delle organizzazioni sindacali
- Art. 34 Difensore civico

TITOLO IV RAPPORTI CON I COMUNI ED ALTRI ENTI

- Art. 35 Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana
- Art. 36 Convenzioni

TITOLO V ATTIVITA' PROGRAMMATICA DELLA COMUNITA' MONTANA

- Art. 37 Piano pluriennale di sviluppo socio economico
- Art. 38 Programmi di opere ed interventi
- Art. 39 Pareri

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

- Art. 40 Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa
- Art. 41 Accordi di programma
- Art. 42 Uffici
- Art. 43 Segretario

Art. 44 Esercizio associato di funzioni e gestione associati di servizi

Art. 45 Finanziamento della Comunità Montana

Art. 46 Demanio e patrimonio

Art. 47 Tesoreria

Art. 48 Bilancio e contabilità

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE

Art. 49 Forme di partecipazione popolare e diritto di accesso

Art. 50 Esposizione delle bandiere e del gonfalone all'esterno della sede della Comunità Montana

Art. 51 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I

PRINCIPI

FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione, denominazione,
sede della Comunità Montana

1. Tra i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Fico del Gargano, Feste, componenti la zona omogenea A di cui all'art. 3, Il comma, L.R. 24 febbraio 1999 n. 12 è costituita la Comunità Montana del Gargano (in seguito denominata soltanto Comunità Montana).

2. La Comunità Montana, è unione di comuni, ente locale, ha autonomia statutaria, ha sede nel Comune di Monte S. Angelo ed ha ottenuto il riconoscimento del proprio gonfalone e del proprio stemma con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999.

Art. 2

Finalità della Comunità Montana

1. La Comunità Montana persegue le seguenti finalità essenziali:

promuovere la valorizzazione delle zone montane;

eliminare gli squilibri di natura economico sociale e civile tra i territori della Comunità Montana ed il resto della regione;

provvedere all'esercizio associato delle funzioni comunali;

esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della legislazione statale e delle modifiche costituzionali;

- esercitare le funzioni ad esse delegate dalla Regione e/o dall'Amministrazione provinciale;

- promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.

2. La Comunità Montana costituisce espressione democratica della popolazione residente. Essa sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e

culturali operanti sul territorio, in sede di elaborazione ed attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi.

Art. 3

Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, dei programmi triennali di opere ed interventi, dei programmi annuali operativi d'esecuzione ed attraverso le indicazioni urbanistiche concorre alla formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

- a) assumere le funzioni proprie delle Amministrazioni comunali e della Provincia, previo conferimento delle stesse e previa deliberazione di accettazione da parte dell'Organo Rappresentativo;
- b) demandare, di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
- c) stipulare convenzioni con altri Enti operanti nel territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;
- d) finanziare e partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, di Comuni o società con partecipazioni di capitale pubblico statale;
- e) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 1102.

TITOLO II

ORGANI DELLA

COMUNITA' MONTANA

Art. 4

Organi della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha un Organo Rappresentativo, ed un Organo Esecutivo, composti da Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

2. I membri dell'Organo Rappresentativo assumono la qualifica di componenti dell'Organo Rappresentativo della Comunità, i membri dell'Organo Esecutivo quella di Assessori della Comunità Montana.

3. I componenti dell'Organo Esecutivo restano in carica per la durata dell'Organo Rappresentativo. Possono essere rieletti consecutivamente una sola volta e, comunque, non possono ricoprire la stessa carica per più di dieci anni.

Art. 5

L'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è composto da tre rappresentanti di ciascun Comune membro Sindaci,

Assessori o Consiglieri eletti dai rispettivi Consigli comunali con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

2. L'Organo Rappresentativo esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

3. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento del Consiglio stesso, provvede alla elezione dei rappresentanti in seno all'Organo Rappresentativo. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente della Comunità Montana, che provvede all'insediamento della nuova Assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti la stessa.

4. Qualora, al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'Organo Rappresentativo, questo è successivamente integrato per iniziativa del Presidente della Comunità Montana in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.

5. I commi 4 e 5 si applicano anche nell'ipotesi di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei Comuni interessati dalle elezioni stesse.

6. L'Organo Rappresentativo elegge, nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente e la lista dell'Organo Esecutivo. L'elezione avviene con votazioni distinte.

7. I singoli membri dell'Organo Rappresentativo sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.

8. La prima seduta del nuovo Organo Rappresentativo è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

9. Questo Statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, Il funzionamento dell'Organo Rappresentativo, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce altresì le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri dell'Organo Rappresentativo che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

Art. 6

Competenze dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.

2. L'Organo Rappresentativo ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al con D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra la Comunità Montana del Gargano ed i comuni e quelle tra la Comunità Montana del Gargano e la provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Organo Rappresentativo ed

emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Organo Rappresentativo o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Organo Esecutivo, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana del Gargano presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell'Organo Rappresentativo presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Organo Rappresentativo nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 7

Presidente dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è presieduto da un componente dell'Organo stesso eletto Presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti.

L'Organo Rappresentativo elegge nella stessa seduta, un VicePresidente a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Ai fini della validità delle votazioni di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione alle medesime della maggioranza assoluta dei componenti l'Organo Rappresentativo. Nelle ipotesi in cui la maggioranza di cui al comma 1 non venga raggiunta, ovvero non risulti presente la maggioranza dei componenti l'Organo Rappresentativo, la singola votazione per l'elezione del Presidente o del Vice Presidente è ripetuta nel corso della seduta successiva.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Organo Rappresentativo, quest'ultimo è presieduto dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente dell'Organo Rappresentativo, quest'ultimo è presieduto dal componente più anziano d'età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Organo Rappresentativo, il Vice Presidente esercita tutti i poteri conferiti al primo dal presente statuto.

A seguito dell'entrata in vigore del presente statuto, sino all'elezione del Presidente dell'Organo Rappresentativo, quest'ultimo è presieduto dal componente più anziano d'età cui compete l'esercizio dei poteri allo stesso conferiti dagli articoli successivi.

4. Al Presidente ed al Vice Presidente dell'Organo Rappresentativo non spetta alcuna indennità di funzione, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e dal Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119.

Art. 8

Pubblicità delle sedute dell'Organo Rappresentativo

1. Le sedute dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana sono pubbliche.

2. Non sono ammesse sedute segrete, salvi i casi in cui esse siano obbligatorie secondo disposizioni di legge.

Art. 9

Gruppi dell'Organo Rappresentativo

1. Tutti i componenti debbono appartenere ad un gruppo dell'Organo Rappresentativo. Un gruppo dell'Organo Rappresentativo dovrà essere costituito da almeno tre componenti ed il capogruppo dovrà essere designato con atto formale sottoscritto da tutti i componenti del gruppo. Sono ammessi gruppi costituiti da un numero di componenti inferiore a quello suindicato nell'eventualità in cui essi siano formati da soggetti che si richiamano a schieramenti politici rappresentati in Parlamento ovvero nel caso di gruppo misto.

In quest'ultima ipotesi, anche un solo componente può costituire un gruppo.

2. I componenti che, al di fuori delle ipotesi delineate al comma 1, non dichiarino di appartenere ad un gruppo costituiscono il gruppo misto.

3. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Organo Rappresentativo, ciascun gruppo elegge il capogruppo ed, eventualmente, il suo vice e lo comunica per iscritto al Presidente dell'Organo Rappresentativo.

4. E' data comunicazione all'Organo Rappresentativo dell'avvenuta costituzione dei gruppi e dell'elezione dei rispettivi capigruppo.

5. Fino all'elezione del capogruppo, tali funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

6. Le comunicazioni al capigruppo di cui all'art. 125, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.

Art. 10

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo dell'Organo Rappresentativo è Organo consultivo del Presidente dell'Organo Rappresentativo della Comunità e del Presidente della Comunità Montana, potendo concorrere a definire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività dell'Organo Rappresentativo e dell'Ente. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente ed ai suoi componenti, pertanto, si applicano le norme di cui all'art. 82, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo o della Comunità Montana può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, antecedentemente all'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo Rappresentativo, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana o dal Presidente della Comunità Montana. A questa compete di esprimere pareri relativamente ad ogni questione ad essa sottoposta dal Presidente ed, in particolare, in ordine agli argomenti concernenti l'interpretazione di conflitti di competenza tra gli organi dell'Ente. La Conferenza dei capigruppo, inoltre, coadiuva il Presidente dell'Organo Rappresentativo in sede di organizzazione dei lavori dell'Organo Rappresentativo.

4. La seduta della Conferenza dei capigruppo è valida allorquando risultino presenti almeno due capigruppo.

5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un componente del proprio gruppo a partecipare alla conferenza. Alla Conferenza partecipa, con funzioni di segretario, un dipendente designato, di volta in volta, dal Segretario Generale dell'Ente. §

Art. 11

Sedute dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo comunitario si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno: entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale; entro il mese di settembre per approvare il piano operativo di esecuzione annuale; entro il mese stabilito dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo.

2. L'Organo Rappresentativo deve essere convocato dal Presidente dello stesso Organo della Comunità Montana in seduta straordinaria:

a) tutte le volte che lo stesso Presidente lo ritenga opportuno ai fini dell'adempimento delle funzioni statutarie;

b) tutte le volte che sia formulata richiesta scritta da almeno un quinto dei rappresentanti assegnati alla Comunità con l'elenco degli argomenti che devono essere discussi, La convocazione, in tal caso, deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e gli argomenti indicati devono essere iscritti all'ordine del giorno.

3. Le sedute dell'Organo Rappresentativo hanno luogo, normalmente, nella sede della Comunità Montana, salvi i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'Organo Esecutivo nelle quali ipotesi viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.

Art. 12

Convocazione delle sedute dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è convocato dal Presidente dello stesso Organo, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, che determina l'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione è esposto all'albo della Comunità Montana e dei Comuni del Comprensorio ed inviato ai componenti mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della seduta. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, su convocazione telegrafica.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.

4. La seconda convocazione potrà aver luogo il giorno successivo o, comunque, non oltre 10 giorni dalla prima.

Art. 13

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è validamente riunito, in prima convocazione, allorché risulti presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. In seconda convocazione, ai fini della validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. L'Organo Rappresentativo delibera a maggioranza dei presenti salvi i casi in cui risulti altrimenti previsto dalla legge e dal presente statuto.

4. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge o dal presente statuto, avvengono per alzata di mano.

5. La votazione segreta è obbligatoria nell'ipotesi in cui l'Organo Rappresentativo debba pronunciarsi su persone, salvi i casi in cui altrimenti previsto dalla legge o dal presente statuto.

Art. 14

Decadenza e sostituzione dei componenti dell'Organo Rappresentativo

1. I componenti dell'Organo Rappresentativo decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o il cessare per qualsiasi motivo del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale. I componenti decadono, inoltre, nel caso in cui sopraggiunga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità. In questa ultima ipotesi, cessano dalla carica entro dieci giorni dal verificarsi della causa di ineleggibilità od incompatibilità.

2. I componenti dell'Organo Rappresentativo che non intervengano a tre sedute consecutive dell'Organo senza giustificare il motivo per iscritto al Presidente del medesimo Organo entro dieci giorni dalla seduta, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dall'Organo Rappresentativo, su proposta del Presidente dello stesso, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni.

4. A cura del Presidente dell'Organo Rappresentativo la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato l'elezione per i provvedimenti di sostituzione.

Art. 15

Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Organo Rappresentativo

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Organo Rappresentativo compete all'Organo Esecutivo ed a ciascuno dei componenti l'Organo Rappresentativo che possono altresì proporre emendamenti.

2. Le proposte di deliberazione presentate al Presidente dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana sono da questo assegnate alla commissione dell'Organo Rappresentativo competente per l'esame preliminare.

3. L'Organo Rappresentativo delibera, prescindendo dall'esame preliminare in commissione, quando ricorra una situazione di urgenza accertata dall'Organo stesso con votazione a maggioranza dei componenti ovvero quando la commissione non si sia espressa entro dieci giorni dalla trasmissione della richiesta.

Art. 16

Commissioni dell'Organo Rappresentativo

1. Sono costituite, all'interno dell'Organo Rappresentativo, quattro commissioni permanenti:
Bilancio, programmazione ed attività produttive;

Affari Generali, Statuto, regolamenti e turismo;

Lavori pubblici, assetto del territorio ed ambiente;

Servizi, attività di promozione delle iniziative culturali e sociali.

2. L'Organo Rappresentativo può costituire altre commissioni per l'esame di singoli problemi fissandone la durata e la competenza.

3. Le prime tre commissioni di cui al primo comma sono composte da dieci consiglieri, mentre la quarta da nove. I componenti di ciascuna commissione sono designati dall'Organo Rappresentativo in rapporto proporzionale alla consistenza numerica di ogni gruppo della maggioranza e della minoranza.

4. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo, il Presidente della Comunità Montana, gli assessori ed i capigruppo dell'Organo Rappresentativo possono partecipare ai lavori delle commissioni, delle quali non siano componenti effettivi, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

5. Ciascuna commissione elegge nel suo seno un Presidente ed il VicePresidente, che non possono essere membri dell'Organo Esecutivo, con il compito di dirigere e coordinare i lavori delle commissioni.

6. Le sedute delle commissioni dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana sono pubbliche.

Art. 17

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazioni dell'Organo Rappresentativo e svolgono ogni attività preparatoria in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Organo Rappresentativo in collaborazione con l'Organo Esecutivo. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo, il Presidente della Comunità Montana e gli altri membri dell'Organo Esecutivo sono tenuti a partecipare alle sedute delle commissioni ove richiesti dalle medesime.

2. In sede di espletamento delle proprie funzioni le commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici della Comunità atti e documenti inerenti alla materia che trattano. A tali richieste non può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Le commissioni, d'intesa con l'Organo Esecutivo si avvalgono della collaborazione degli uffici della Comunità Montana.

4. Qualora una proposta di deliberazione sia approvata all'unanimità dai componenti della commissione, la stessa è sottoposta dal Presidente dell'Organo Rappresentativo al voto di questo ultimo senza che si proceda a discussione, salvo che questa sia richiesta dall'Organo Esecutivo, da 1/10 dei componenti dell'Organo Rappresentativo o da un capogruppo.

Art. 18

Interpellanze, interrogazioni, mozioni
ed altri diritti dei componenti

1. Ogni componente può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente dell'Organo Rappresentativo con richiesta di risposta scritta od orale.

2. Alle interpellanze che richiedono risposta orale, la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione.

3. Devono essere discusse immediatamente le mozioni relative ad argomenti posti all'ordine del giorno della seduta; ciascun componente ha diritto di presentare tali mozioni.

4. Ciascun componente ha diritto di ottenere dagli Uffici della Comunità informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 19

Composizione
dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da un numero di membri che può giungere fino a nove.

2. Possono essere eletti Presidente ed Assessori della Comunità Montana i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri dei Comuni partecipanti eletti componenti dell'Organo Rappresentativo.

Art. 20

Elezione del Presidente e dell'Organo Esecutivo

1. Il Presidente della Comunità Montana e la lista dell'Organo Esecutivo sono eletti dall'Organo Rappresentativo nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti. L'elezione avviene con votazioni distinte.

2. La lista dell'Organo Esecutivo deve riportare il nome del componente l'Organo Esecutivo incaricato, in caso di assenza od impedimento del Presidente, di svolgere le funzioni di Vice Presidente.

3. La lista o le liste dell'Organo Esecutivo, sottoscritte da almeno cinque componenti, devono essere consegnate al Segretario Generale prima dell'inizio della seduta dell'Organo Rappresentativo. Esse devono contenere l'indicazione dei nominativi dei soggetti dei quali si propone la nomina a componenti dell'Organo Esecutivo.

4. L'elezione del Presidente e dell'Organo Esecutivo deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla data di convocazione del primo Organo Rappresentativo o dalla data in cui si è verificata la vacanza ovvero, nell'ipotesi di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

5. Il Presidente e l'Organo Esecutivo risultano eletti se riportano un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti assegnati alla Comunità Montana.

6. Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei componenti dell'Organo Rappresentativo in carica.

7. Per la votazione successiva, che deve avvenire senza soluzione di continuità nel corso della stessa seduta, è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo Rappresentativo.

8. L'elezione del Presidente dell'Organo Esecutivo deve avvenire a scrutinio segreto.

9. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti l'Organo Esecutivo comportano la decadenza dell'intero Organo Esecutivo. La decadenza ha effetto dall'elezione del Presidente e del nuovo Organo Esecutivo.

Art. 21

Funzioni del Presidente della Comunità Montana

1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana. Egli può cumulare tale carica con quella di Sindaco di uno dei Comuni della Comunità.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Organo Esecutivo.

3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali nonché i rappresentanti della Comunità Montana in seno alle società a partecipazione comunitaria sono nominati dal Presidente fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a componente dell'Organo Rappresentativo ed una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.

L'Organo Rappresentativo, comunque, determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli

amministratori debbono seguire e ne controlla l'attuazione.

Il Presidente, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze agli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili.

Art. 22

Funzioni dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Organo Rappresentativo e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente della Comunità Montana, del Segretario Generale, dei dirigenti o dei responsabili dei servizi; riferisce annualmente all'Organo Rappresentativo sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali, collaborando con il Presidente della Comunità Montana e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso Organo Rappresentativo.

Art. 23

Sedute dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria ogni settimana, preferibilmente in uno stesso giorno prestabilito.

2. Può riunirsi, inoltre, su convocazione del Presidente della Comunità ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

3. L'Organo Esecutivo è presieduto dal Presidente od in sua assenza dal componente lo stesso Organo incaricato di svolgere le funzioni di VicePresidente.

4. L'Organo Esecutivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le sedute dell'Organo Esecutivo non sono pubbliche.

Art. 24

Decadenza e revoca dell'Organo Esecutivo

1. Il Presidente e l'Organo Esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, con voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati alla Comunità Montana.

2. La mozione deve essere motivata e va sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati e deve essere proposta nei confronti dell'intero Organo Esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di un nuovo Organo Esecutivo.

3. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Esecutivo proposto. Ogni altra specie di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e dell'Organo Esecutivo o di singoli Assessori è inammissibile.

5. Alla sostituzione di singoli componenti l'Organo Esecutivo dimissionari, revocati dall'Organo Rappresentativo su proposta del Presidente o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede nella stessa seduta l'Organo Rappresentativo su proposta del Presidente.

Art. 25

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Ai componenti gli organi della Comunità Montana si applicano le norme in materia di incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

2. Nei casi di ineleggibilità od incompatibilità si applica il procedimento disciplinato dagli artt. 69 e 70 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Al Presidente, nonché ai componenti l'Organo Esecutivo e l'Organo Rappresentativo è vietato rivestire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Comunità Montana. Il Presidente e gli Assessori della Provincia, i Consiglieri Regionali ed i Parlamentari non possono essere eletti né Presidenti della Comunità Montana, né componenti dell'Organo Esecutivo.

Art. 26

Permessi, indennità

1. Si applicano le norme di cui agli artt. 79 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. che regolano le aspettative, i permessi e le indennità spettanti al Presidente, ai componenti dell'Organo Esecutivo e dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana, nonché al Presidente di questo ultimo in ossequio a quanto disposto all'art. 7, comma 4, del presente Statuto.

Art. 27

Condizione giuridica degli amministratori

1. Il comportamento del Presidente, degli Assessori e dei componenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le proprie funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei dirigenti.

Art. 28

Revisore dei Conti

1. L'Organo Rappresentativo nomina, ai sensi dell'art.234, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, a maggioranza assoluta dei componenti del medesimo un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri ovvero nel registro dei revisori contabili.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere confermato una sola volta.

3. Il Revisore, nei modi e con le facoltà ed i doveri stabiliti dalla legge collabora con l'Organo Rappresentativo nella sua funzione di indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione dell'Ente, redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione dell'Organo Rappresentativo del conto consuntivo ed esprime proposte e rilievi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto

dall'Organo Esecutivo il relativo schema, il Revisore nomina un commissario, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri ovvero nel registro dei revisori contabili, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo all'Organo Rappresentativo. In tal caso e, comunque, quando l'Organo Rappresentativo non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dall'Organo Esecutivo, il Revisore assegna all'Organo Rappresentativo, con lettere notificata ai singoli componenti dello stesso organo, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, entro le quarantotto ore immediatamente successive alla detta scadenza, mediante apposito commissario, scelto tra i soggetti di cui al periodo precedente, agli organi inadempienti, dandone, altresì, tempestiva comunicazione al Segretario Generale, al fini della conseguente informativa da inviare, senza indugio, da parte di quest'ultimo al Prefetto per l'avvio del procedimento di scioglimento dell'Organo Rappresentativo.

5. Qualora la Comunità Montana del Gargano, sebbene invitata a provvedere dal Revisore entro il termine, di venti giorni decorrente dalla ricezione da parte del Presidente dell'Organo Rappresentativo e del Presidente della Comunità Montana, dell'apposita lettera raccomandata, all'uopo inviata dallo stesso Revisore, ritardi ovvero ometta di approvare il rendiconto consuntivo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro i termini prescritti dalla legge, il Revisore provvede in sostituzione mediante commissario ad acta, scelto tra i soggetti di cui al comma precedente.

Il commissario ad acta provvede entro venti giorni dal conferimento dell'incarico da parte del Revisore.

6. Al Commissario di cui ai commi 4 e 5 compete un gettone di presenza nella misura fissata per i componenti dell'Organo Rappresentativo dal Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 in relazione ad ogni accesso presso la Sede della Comunità Montana del Gargano, oltre al rimborso delle spese di viaggio sulla base dei criteri fissati dal ridetto atto di normazione secondaria.

Ai predetti oneri si provvederà mediante apposito stanziamento nell'ambito dell'intervento, previsto nel bilancio annuale di previsione relativo a ciascun esercizio finanziario, dedicato ai gettoni ed indennità da corrispondere agli Amministratori dell'Ente.

7. Si applica al Revisore dei Conti la disciplina di cui alla Parte II, Titolo VII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 29

Verbali e deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale. Essi devono indicare i Componenti intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei componenti saranno sinteticamente riassunte a cura del Segretario Generale.

3. Nel caso di richieste di messa a verbale della propria dichiarazione, il componente deve consegnare l'intervento scritto al Segretario Generale prima del termine della seduta dell'Organo Rappresentativo o dell'Organo Esecutivo.

4. Le deliberazioni dell'Organo Rappresentativo e dell'Organo Esecutivo sono sottoscritte rispettivamente dal Presidente dell'Organo Rappresentativo e dal Segretario Generale e dal Presidente della Comunità Montana e dal Segretario Generale.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge e dalla norma di cui all'art. 30 del presente statuto.

Art. 30

Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici dell'Ente, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni dell'Organo Rappresentativo e dell'Organo Esecutivo, nonché le determinazioni sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, esclusivamente mediante affissione all'albo pretorio della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi.

4. In ossequio alla previsione contenuta nella norma di cui all'art. 124, comma 2, ultima parte, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, le deliberazioni della Comunità Montana non saranno pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Monte Sant'Angelo ove ha sede l'ente comunitario.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Art. 31

Criteri generali

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione quale metodo essenziale per il raggiungimento dei propri obiettivi; acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali; ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione della Comunità Montana.

Art. 32

Presentazione di istanze ed osservazioni

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti Pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità, possono presentare alla Comunità Montana istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana.

2. Le istanze di cui al primo comma sono trasmesse all'Organo Esecutivo. Delle osservazioni viene effettuata adeguata menzione nella relazione all'Organo Rappresentativo.

3. I soggetti che presentano le istanze di cui al primo comma possono essere sentiti dalla commissione competente.

Art. 33

Consultazione della Provincia, dei Comuni membri e delle organizzazioni sindacali

1. Gli organi della Comunità e le commissioni possono promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni ed esperti.

2. I Comuni e le organizzazioni sindacali e di categoria, sono invitati a tali consultazioni in fase di elaborazione degli indirizzi della Comunità ed, in particolare, nella preparazione dei piani, dei programmi e del bilancio di previsione.

3. Gli Enti e le Associazioni di cui al primo comma possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli organi della Comunità.

Art. 34

Difensore civico

1. E' istituito il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana, nonché dell'effettiva osservanza delle norme sulla partecipazione.

2. Egli dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Difensore Civico ha sede presso la Comunità Montana.

4. Al Difensore Civico spetta un'indennità nella misura fissata dall'Organo Rappresentativo all'atto della designazione.

5. Il Difensore Civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione che definisce tempi, modi e costi approvata dall'Organo Rappresentativo a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il Difensore Civico viene eletto dall'Organo Rappresentativo sulla base dell'attività istruttoria espletata dal Segretario Generale a seguito della diffusione di apposito avviso, volto ad acquisire i curricula personali e professionali degli aspiranti e scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

7. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto di non meno di due terzi dei componenti assegnati alla Comunità Montana.

8. Nel caso in cui dopo tre votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, l'elezione è rinviata alla seduta successiva dell'Organo Rappresentativo ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati.

9. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;

b) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, gli amministratori di enti, istituzioni ed aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

d) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi.

10. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza immediata dall'ufficio, dichiarata dall'Organo Rappresentativo.

11. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

12. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza immediata dall'ufficio, dichiarata dall'Organo Rappresentativo.

13. Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

14. La decadenza è pronunciata dall'Organo Rappresentativo per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

15. La revoca del Difensore Civico è dichiarata con deliberazione dell'Organo Rappresentativo, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

16. Il Difensore Civico invia all'Organo Rappresentativo, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

17. Il Difensore Civico può anche inviare all'Organo Rappresentativo, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione, formulando ove lo ritenga osservazioni e suggerimenti.

18. In ossequio al combinato disposto degli artt. 28, comma 7, e 32, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, al difensore civico spetta l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 127, comma 2 del D.Lgvo n. 267/2000 e 25, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dall'art. 15 legge n. 340/2000.

TITOLO IV RAPPORTI CON I COMUNI ED ALTRI ENTI

Art. 35

Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana

1. Allo scopo di garantire la reciproca informazione, la Comunità Montana invia copia degli avvisi di convocazione dell'Organo Rappresentativo ai Comuni membri, che provvedono ad esporli al loro Albo pretorio.

2. I Sindaci dei Comuni specificatamente interessati a deliberazioni in discussione possono chiedere di essere invitati alle sedute degli organi della Comunità al fine di esprimere in proposito gli orientamenti dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 36

Convenzioni

1. Salva l'applicazione dell'art. 19, comma 3, legge n. 109/94 e s.m.i., la Comunità Montana può delegare, di volta in volta, l'esecuzione di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici operanti nel territorio della Comunità, previa loro accettazione, stipulando specifiche convenzioni.

2. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Organo Rappresentativo e previ accordi con gli Enti interessati anche degli uffici periferici della Regione, dei Comuni membri, di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo costituite.

TITOLO V ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 37

Piano pluriennale di sviluppo socio economico

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.

2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità d'intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 97/94.

3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità Montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte ed iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità Montana ed adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità Montana.

5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità Montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

6. L'Organo Rappresentativo, esamina le osservazioni ed apporta eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla Provincia.

7. La Provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i termini stabiliti dall'art. 22, V comma, L.R. n. 12/99 all'Organo Rappresentativo con motivate osservazioni attinenti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. L'Organo Rappresentativo adotta le opportune integrazioni e modificazioni.

8. Tale procedura viene eseguita anche per l'eventuale revisione del piano.

Art. 38

Programmi di opere ed interventi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio economico si attua attraverso programmi triennali di opere ed interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che dovranno prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi ed i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
- d) i criteri di localizzazione territoriale;
- e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. I programmi triennali di opere ed interventi ed i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla Comunità Montana, sono trasmessi all'Amministrazione Provinciale che, verificata la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni

dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla Provincia.

Art. 39

Pareri

1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana in base alla legislazione vigente sono espressi dall'Organo Esecutivo entro sessanta giorni dalla richiesta.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 40

Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, da un lato, e di quelli gestionali, dall'altro, rientranti nelle attribuzioni rispettivamente degli organi di governo, dei dirigenti e responsabili dei servizi incardinati nella dotazione organica della Comunità Montana.

Art. 41

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere ed interventi previsti da piani e programmi della Comunità Montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità Montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

Art.42

Uffici

1. La Comunità Montana ha una propria dotazione organica secondo la legislazione vigente.
2. Al personale della Comunità Montana si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni.
3. All'ordinamento degli uffici della Comunità Montana si applicano le norme previste dal Capo 1 e dal Capo III, Titolo IV, Parte 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
4. Ferme le funzioni di indirizzo politico amministrativo e di controllo, di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165, proprie degli organi di governo, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva

dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono, per quanto di loro competenza, gli enti deleganti.

Art. 43

Segretario

1. La Comunità Montana ha un segretario titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale oppure deve esercitare tale funzione presso la Comunità Montana alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/99.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle sedute dell'Organo Esecutivo e dell'Organo Rappresentativo.

3. Il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

4. Si applica la normativa di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il Segretario, inoltre, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

6. Compete, infine, al Segretario il rilascio dell'autorizzazione al Presidente della Comunità Montana a stare in giudizio.

Art. 44

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi

1. Ove due o più Comuni, appartenenti ad una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni ad essi spettanti o conferite, l'esercizio di queste spetta alla Comunità Montana corrispondente.

2. Per la gestione associata dei servizi la Comunità Montana si avvale delle forme previste dagli artt. 113 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, così come novellati od introdotti dall'art. 35 legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 45

Fondi di finanziamento della Comunità Montana

1. La Regione concorre al finanziamento della Comunità Montana per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, all'art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 93 ed agli artt. 27 e 28 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e delle finalità di cui alla legge n. 97 del 1994.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93/81, all'art. 2 della legge n. 97/94 e gli altri stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, il Fondo regionale per la montagna.

3. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:

- a) i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) i fondi di cui all'art. 2 della legge n. 97 del 1994;
- c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle Regioni;
- d) i fondi previsti dalle leggi regionali e dalle risorse finanziarie proprie della Regione;

4. Le fonti di finanziamento per le Comunità Montane sono, inoltre, costituite da:

- a) finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regione per l'esercizio di funzioni delegate o conferite;
- b) fondi dello Stato e dell'Unione Europea assegnati direttamente alla Comunità Montana;
- c) lasciti e donazioni.

Art. 46

Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana ha un proprio demanio o patrimonio.

2. Sono redatti gli inventari dei beni della Comunità Montana in ossequio alle norme contenute nel regolamento di contabilità.

3. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione della documentazione relativa ai beni di proprietà dell'Ente.

Art. 47

Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato dal regolamento di contabilità.

Art. 48

Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalle leggi specifiche per la Comunità Montana, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili, facendo a tal fine riferimento al Comune della Comunità Montana che conta il maggior numero di abitanti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE

Art. 49

Forme di partecipazione popolare e diritto di accesso

1. Le forme di partecipazione popolare ed il diritto di accesso rispetto agli atti della Comunità Montana sono esercitati in ossequio a quanto disposto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 ed alla legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché nel rispetto del regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti della Comunità Montana del Gargano approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 21.1.1999, vistata per mancanza di vizi dal CORE.CO. Sezione Decentrata di Foggia al n. 196 del 17.2.1999.

Art. 50

Esposizione delle bandiere
e del gonfalone all'esterno della sede
della Comunità Montana

1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea vengono esposte, congiuntamente al gonfalone proprio della Comunità Montana, all'esterno della sede dell'ente in occasione dello svolgimento delle sedute dell'Organo Rappresentativo, nonché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 12 D.P.R. n. 121/2000, nelle giornate individuate dall'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del predetto regolamento.

Art.51

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'Organo Rappresentativo della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Organo stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto della Comunità Montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, è affisso all'albo della Comunità Montana per trenta giorni consecutivi.

3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.